

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

.....

Art 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita una libera associazione culturale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", denominata:

"Basket Bresciano cultura e passione"

qui di seguito detta anche 'Associazione'.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione assumerà la denominazione di **"Basket Bresciano cultura e passione ETS"**.

1.2 L'Associazione ha sede legale a **Gussago via Camillo Golgi 5/7 c/o NEXTV s.r.l.**

Art 2 - Scopo e finalità

2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2.2 L'Associazione ha per finalità la raccolta di informazioni, dati, testi, fotografie, video e cimeli di varia natura riconducibili inizialmente alla storia del Basket Brescia a partire dal 1957, anno di fondazione del "Dopo lavoro Ideal Standard" germe dalla quale nascerà appunto il Basket Brescia, ma anche della "Pallacanestro Brescia" femminile. Si estenderà poi l'obiettivo a tutta la storia del basket bresciano provincia compresa. Lo strumento ritenuto più adatto è una piattaforma digitale in grado di rendere tali informazioni condivisibili a chiunque, tramite internet.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) realizzazione e valorizzazione dell'archivio attraverso la partecipazione attiva degli iscritti ma anche di tutti gli appassionati che diventeranno utenti della piattaforma
- b) organizzazione di corsi di formazione per coloro che intenderanno contribuire fattivamente alla costruzione di questo archivio facendosi carico della raccolta e della ricerca dei contenuti nonché della loro digitalizzazione
- c) attività di ricerca e di ritrovamento anche con persone che hanno vissuto direttamente eventi sportivi significativi per raccogliere e registrare le loro testimonianze
- d) attività di comunicazione atte a sensibilizzare l'interesse e la partecipazione all'iniziativa utilizzando strumenti tradizionali (piattaforma digitale stessa, mezzo stampa, mostre e convegni) ma soprattutto sostenendo la propria presenza all'interno dei socialnetwork

- 2.3 L'Associazione potrà partecipare oppure organizzare eventi, manifestazioni, stage, corsi, progetti anche in collaborazione con altre associazioni, soggetti privati o enti pubblici al fine di assicurare la massima diffusione della cultura sportiva cestistica, e con lo scopo pure di riuscire a sostenerne i costi.
- 2.4 L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività associativa da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
- 2.5 L'Associazione potrà altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio. Inoltre potrà svolgere anche attività diverse da quelle indicate nei punti precedenti a condizione che venga svolta in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 3 - Durata

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Gli associati

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono le finalità.
- 4.2 Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dalla Associazione medesima oppure utilizzando l'apposita pagina sul sito dell'Associazione.
- 4.3 La domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, dovrà essere formalmente accettata entro il termine di 30 giorni. Il Consiglio Direttivo provvederà ad iscrivere il richiedente nel libro degli associati dandone comunicazione all'interessato. Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda.
- 4.4 In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4.5 La partecipazione alla vita associativa non è temporanea. La quota annuale di iscrizione, determinata con delibera del Consiglio Direttivo, ha validità di dodici mesi al termine dei quali la stessa va nuovamente versata dall'associato, pena l'automatica messa in mora.
- 4.6 La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi o rivalutata.
- 4.7 E' prevista la figura dell'Associato "benemerito", che potrà partecipare alla vita associativa, che non è tenuto a pagare quote, ma che ha gli stessi diritti doveri degli altri associati. Verranno proposti in un numero massimo di due all'anno dal

Consiglio Direttivo e sottoposti all'accettazione dell'Assemblea annuale scegliendoli fra le persone che più si sono distinte nell'ambito del Basket bresciano e non solo purché abbiano contribuito alla sua immagine.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

- 5.1 Gli associati sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal regolamento e dalle delibere regolarmente adottate dall'Assemblea degli associati, partecipando alle attività, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
- 5.2 Gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Successivamente all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore gli associati hanno diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- 5.3 La qualifica di associato dà diritto di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nelle delibere o in apposito e separato regolamento.

Art. 6 – Decadenza degli associati

- 6.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- a) dimissione volontaria, qualora l'associato manifesti la volontà di recedere dal sodalizio in forma scritta;
 - b) morosità, qualora l'associato non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro la scadenza prevista dal regolamento;
 - c) esclusione, qualora l'associato con il suo comportamento si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione mediante una condotta contraria ai principi enunciati all'articolo 1 del presente Statuto, e/o abbia fomentato dissidi e disordini tra gli associati;
 - d) morte.
- 6.2 L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ratificata dall'Assemblea. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 6.3 Chi ha perso lo status di associato non può essere riammesso, salvo che ciò sia dipeso dal mancato pagamento della quota sociale; in tal caso la riammissione sarà subordinata all'integrale versamento delle quote arretrate.
- 6.4 L'associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Art. 7 – Organi sociali

- 7.1 Gli Organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;

d) Il Revisore dei conti (facoltativo).

Art. 8 – Assemblea generale degli associati

- 8.1 L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 8.2 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu e, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale o pubblicazione sul sito web, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 8.3 All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che siano associati da almeno tre mesi. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni associato può esprimere un solo voto. Uno o più associati possono delegare con lettera scritta un altro associato per votare in caso di impedimento a partecipare.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
- 8.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.
- 8.6 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
- 8.7 L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 8.8 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- c) l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- e) l'elezione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione delle singole cariche;
- f) l'eventuale nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) ratificare l'esclusione degli associati;
- i) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma.

8.9 L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

8.10 Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

9.2 Viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra i candidati propostisi per il Consiglio Direttivo e fra gli stessi, una volta eletto, sceglie le persone per comporre la propria squadra, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

9.3 Sono compiti del Presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

9.4 In caso di necessità il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso

nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

9.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di Vice-Presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

9.6 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione, tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea da tre a sette membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno una volta all'anno.

10.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

10.4 Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

10.5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

10.6 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso gli associati;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati.

g) Determinare l'ammontare della quota associativa annuale.

10.7 Il Consiglio Direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

10.8 Il Consiglio Direttivo può delegare a terzi parte dei propri compiti mantenendo la propria responsabilità in relazione alla corretta e completa esecuzione.

10.9 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima Assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 11 – Revisore dei Conti (facoltativo)

11.1 Il Revisore dei Conti, quando nominato dall'Assemblea che lo ritenga necessario, è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- b) certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

11.2 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Anno sociale

12.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 13 – Rendiconto annuale

13.1 Il rendiconto annuale, presentato entro aprile dell'anno successivo, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea a norma dei precedenti articoli del presente Statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

13.2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

13.3. Copia del rendiconto annuale è sempre a disposizione degli associati, degli amministratori e di quanti ne abbiano un interesse legittimo, presso la sede sociale.

Art. 14 – Patrimonio sociale

14.1 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) lasciti e donazioni;
- d) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

14.2 I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale.

Art. 15 – Estinzione o scioglimento

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria.

15.2 A seguito dell'estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore qualora il sodalizio vi risulti iscritto.

Art. 17 – Rinvio

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le disposizioni di legge.

Il Presidente